



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 novembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Oppeano dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel Bilancio di Previsione 2019-2021, risultanti dagli schemi di bilancio presenti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
Equilibrio di parte corrente	-11.324,78	-224.834,0	-8.834,00
Equilibrio di parte capitale	11.324,78	224.834,0	8.834,00
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale	0,00	0,00	0,00

Gli equilibri del Rendiconto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto presenti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2019
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	519.313,26
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	490.443,40
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	390.443,40

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	150.819,24
Z2) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	150.819,24
Z3) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	150.819,24
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	670.132,50
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	641.262,64
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	541.262,64

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	3.419.035,24
Residui attivi	5.148.500,48
Residui passivi	5.682.829,32
FPV	478.340,56
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	2.406.365,84
Totale accantonamenti	1.091.431,40
<i>Di cui: FCDE</i>	960.503,10
Totale parte vincolata	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	176.791,97
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2019	1.138.142,47

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.170.764,28	216.217,54	18,47%
Tit.1 competenza	4.977.189,93	4.769.860,93	95,83%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	427.756,89	283.479,84	66,27%
Tit.3 competenza	1.070.903,60	751.487,80	70,17%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	3.419.035,24
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria	0,00
Tempestività dei pagamenti	-7,96 giorni

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2019
Debito complessivo a fine esercizio	6.532.944,60

2. Con riferimento agli esercizi 2017 - 2018, il Comune era stato destinatario della deliberazione n. 230/2021/PRSE del 23/12/2021 con la quale era stata accertata la tardiva approvazione del rendiconto 2017, riscontrata una diffusa sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto competenza, rilevata la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio di ciascuno degli esercizi finanziari considerati, rilevato lo sfioramento, nell'esercizio 2018, del parametro di deficitarietà P4 sulla sostenibilità dei debiti finanziati, rilevato il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate e rilevate carenze informative in relazione ai dati contenuti nello Stato patrimoniale e nel conto economico.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota 05605 del 26 settembre 2022. Il Sindaco e l'Organo di Revisione - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 14 ottobre 2022 (prot CdC 06314 del 14 ottobre 2022).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21,

approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

1. L'esame dei dati BDAP evidenzia che l'equilibrio corrente del bilancio di previsione 2019/21 non rispetterebbe nel triennio le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, presentando i seguenti valori: esercizio 2019 -11.324,78 euro, esercizio 2020 -224.834,00 euro ed esercizio 2021 -8.834,00 euro. In sede istruttoria è tuttavia emerso che nel parere dell'Organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 si evidenzia la destinazione di "*entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge*" che garantirebbero il conseguimento dell'equilibrio di cui trattasi.

In risposta a nota istruttoria l'Ente ha precisato che "*in sede previsionale, sono stati destinati parte degli introiti degli oneri di urbanizzazione o permessi a costruire (contabilizzati nel Titolo IV delle entrate) a spese correnti e quindi a totale salvaguardia degli equilibri di parte corrente del bilancio come definito dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel e dal Principio contabile applicato concernente la programmazione (€ 11.324,74 esercizio 2019, € 224.834,00 esercizio 2020, € 8.834,00 esercizio 2021)*".

L'esame del prospetto degli equilibri di bilancio contenuto nell'allegato A al bilancio di previsione 2019/2021 conferma che gli equilibri risultano garantiti; tuttavia, le "*entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge*" sono maggiori di quelle indicate dall'Ente e gli errori nella trasmissione dei dati alla BDAP sono molteplici, concernendo sia la parte corrente sia la parte capitale.

Il Collegio ricorda l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie "*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*" (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell'amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti

sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati e attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente. Si raccomanda pertanto di rettificare i dati errati trasmessi alla BDAP e, per il futuro, di prestare particolare attenzione nella trasmissione.

2. Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata la mancata valorizzazione dei FPV d'entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, per le annualità ricomprese nel bilancio di previsione in esame.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“questo Ente, avendo approvato il documento previsionale a fine esercizio 2018 (lo schema di bilancio in data 13/11/2018), ha ritenuto di rinviare l'iscrizione del FPV (definitivo) dopo il completamento delle scritture di chiusura dell'esercizio finanziario 2018, al fine di verificare compiutamente la regolarità delle entrate accertate che finanziano le spese, congiuntamente ai responsabili di settore. Dopo il riaccertamento ordinario dei residui, effettuato con provvedimento di Giunta Comunale n. 35 del 19/03/2019, sono state apportate al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni funzionali ai movimenti del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati. In merito, sarà ns. cura porre maggiore attenzione sul versante gestionale, al fine di applicare correttamente i principi contabili alla tutela degli equilibri generali di bilancio. L'Ente ha tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa sia in sede previsionale che nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi”*.

La Sezione rammenta che, secondo quanto stabilito nei principi contabili di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, correnti e di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la programmazione e la previsione delle stesse è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. Il punto 5.4 del suddetto Allegato 4/2 - sul quale si richiama l'attenzione dell'Ente - detta la puntuale disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.

Si segnala, inoltre, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni *«legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria»* (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

Il Collegio richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 luglio 2019, l'Ente ha preso atto dell'emersione del disavanzo ordinario di € 238.434,26, accertato da questa Sezione con la pronuncia specifica n. 170/2019/PRSP_PRA e derivante dall'incapienza della quota disponibile del risultato di amministrazione a fronte della perdita di vincoli derivanti: dal differenziale di residui di parte capitale eliminati in sede di riaccertamento ordinario, comportanti la necessaria apposizione di vincoli sul risultato di amministrazione; dall'equilibrio di parte capitale non confluito nell'avanzo vincolato per investimenti e dall'ulteriore disavanzo derivante dall'errata quantificazione del FPV.

Con deliberazione n. 264/2019/PRSP-PRA/Oppeano, la Sezione ha preso atto dell'impegno di ripianare il disavanzo ordinario, anno 2016, dell'importo di € 238.434,26, provvedendo all'applicazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 dell'intera quota e garantendo il riassorbimento totale mediante l'utilizzo di proventi realizzati dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'Ente a rendiconto 2019 ha correttamente iscritto il suddetto disavanzo. Tuttavia si è rilevato che l'iscrizione del disavanzo ha recepito i rilievi di questa Corte unicamente sotto il profilo contabile (quadratura dei conti) in quanto le risorse individuate per la copertura del disavanzo non sono confluite né nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, né in quella destinata agli investimenti, alimentando unicamente la quota disponibile del risultato di amministrazione (senza ricostituire pertanto i vincoli perduti di cui alla citata pronuncia di questa Corte). In proposito sono stati chiesti all'Ente chiarimenti in sede istruttoria, unitamente ad aggiornamenti in merito al grado di realizzazione delle alienazioni patrimoniali previste in sede di assestamento EF 2019, mediante una variazione in aumento del cap. 264, art. 90 "Alienazione aree" per € 240.000,00, a fronte dell'iscrizione del disavanzo di € 238.434,26.

L'Ente ha precisato quanto segue: *“con provvedimento consiliare n. 40 del 29/07/2019 si è individuato il ripiano del disavanzo ordinario di € 238.434,26 mediante l'utilizzo di proventi realizzati dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, coperto di fatto da economie di spesa ed entrate correnti. In sede di approvazione del rendiconto 2019, nel prospetto del risultato di amministrazione, per una imprecisione contabile, tale disavanzo non è confluito nella parte vincolata o nella parte investimenti, alimentando di conseguenza l'avanzo disponibile, ma di fatto mai utilizzato. Considerata la cospicua somma rilevata negli anni dal 2019 al 2021, nella parte disponibile del risultato di amministrazione, ad oggi ancora esistente per € 1.106.832,49 nella prima seduta utile di variazione di bilancio 2022 l'Ente provvederà a dare copertura al disavanzo ordinario in discorso, utilizzando tali risorse e ricostituendo i vincoli correttamente, sistemando l'errata imputazione contabile”*. Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato, raccomanda la corretta ed integrale ricostituzione dei vincoli, che sarà oggetto di verifica da parte della Sezione nei controlli sui successivi cicli di bilancio. A tal proposito si invita l'Ente a inviare alla Sezione copia della relativa delibera consiliare.

4. E' stato altresì rilevato un tasso di riscossione in conto competenza delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria pari al 54,3%, con la conseguente formazione di residui della competenza per euro 160.000,00.

L'andamento della riscossione in c/residui evidenzia un modesto tasso di riscossione del 10,5%, cui vanno aggiunte cancellazioni per un'ulteriore 2,1%, con una massa creditoria da riportare all'anno successivo, proveniente dalla sola gestione dei residui, pari all'87,4% (e quindi per 820.812,44 euro).

L'Ente in risposta a nota istruttoria ha affermato quanto segue: *“si conferma il costante monitoraggio in merito all'esigibilità del residuo della competenza e si rendiconta la situazione ad oggi:*

accertamenti nell'anno 2019 per Euro 395.227,53

riscossioni (100,00%) Euro 395.227,53

Altresì, la rendicontazione delle somme rimaste a residui risulta essere:

residui al 31/12/2019 Euro 820.812,44

riscossioni (55,54%) Euro 455.890,82

Per la differenza di € 364.921,62, a molti contribuenti morosi, considerata la situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea circostanza di obiettiva difficoltà di pagare in un'unica soluzione, è stata concessa la possibilità di rateizzare quanto dovuto. Si evidenzia inoltre che per contribuenti/ditte, in questi ultimi anni, sono ancora in corso procedure concorsuali e fallimentari con importi da incassare importanti. L'Amministrazione, in maniera rigorosa ed attenta, continua comunque al perseguimento di realizzo dei propri crediti, adottando, nelle tempistiche consentite dalla legge, tutti i provvedimenti idonei necessari. Si è proceduto alla cancellazione dei residui per avvenuta prescrizione del credito”.

Parimenti in relazione alle entrate derivanti dalle violazioni del Codice della strada si è riscontrato un tasso di riscossione non del tutto soddisfacente sia in conto residui (pari al 65%), sia in conto competenza (pari al 12,4%). A livello complessivo, si è rilevato un accumulo dei residui afferenti tali sanzioni (residui al 31/12/2019 per euro 254.732,40 a fronte di residui all'1/1/2019 pari a 202.213,89).

A tal proposito l'Ente ha evidenziato che *“la verifica sul realizzo delle somme rimaste a residui risulta essere: residui al 31/12/2019 Euro 254.732,40, riscossioni (63,79%) Euro 162.495,27. E' costante la vigilanza dell'Ente per il recupero delle somme rimaste ancora da riscuotere”.*

La Sezione ritiene necessario rammentare all'Ente l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva e la necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve, dunque, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare eccessivamente l'adempimento degli obblighi tributari ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di un attento monitoraggio sulla riscossione delle entrate citate e sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di evitare la prescrizione dei crediti.

5. In ordine alla contrattazione integrativa, nel Questionario si afferma che entro il

31/12 non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo e che l'ente non ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

In risposta a nota istruttoria l'Ente ha affermato che *“sarà cura di questo Ente porre la massima attenzione sulla necessità di una verifica puntuale dei fondi vincolati, funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile ed in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto de principi contabili del D.Lgs. n. 118/2021”*.

Il Collegio rammenta all'Ente che il punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria prevede che *“le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*.

La giurisprudenza contabile ha costantemente affermato che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata (o l'adozione dell'atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione (*ex plurimis* Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 25/2021/PRSP; Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 86/2020/PAR; Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 27/2018/PAR), e che solamente nel momento in cui si completa il predetto *iter*, l'amministrazione può impegnarsi ad erogare in base al principio della competenza potenziata (c.d. esigibilità). Inoltre, viene costantemente stigmatizzata dalla

giurisprudenza contabile (e da questa Sezione in particolare, cfr. deliberazione n. 201/2019/PAR), la c.d. “contrattazione tardiva” considerata tale già quella che interviene alla fine dell’esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente “a sanatoria”).

Il Collegio, dunque, nel rilevare la mancata determinazione dei vincoli concernenti il fondo per il salario accessorio nel risultato di amministrazione 2019, invita l’Ente e l’Organo di revisione al puntuale rispetto della disciplina relativa alla gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata come sopra delineata.

6. Nel questionario è stato dichiarato relativamente alla contabilità economico patrimoniale che nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto non si dà conto delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziali e finali, né delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia, come già rilevato anche nella precedente deliberazione.

In risposta a nota istruttoria l’Ente ha evidenziato che *“nella Relazione sulla gestione, non sono state riportate per ogni singola voce le modalità di valutazione, pur avendo rispettato i principi contabili applicati sulla contabilità economico patrimoniale dettati dall’Allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011. Si è data altresì, evidenza, con tabelle e grafici, alle variazioni intervenute per le singole poste di Bilancio tra l’anno corrente e il precedente. Tali valutazioni ed esposizioni di metodologia di valutazione, sono state invece riportate nella Relazione del Revisore per il medesimo anno. Sarà cura dell’Ente, per i prossimi anni, integrare anche nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto, le modalità di valutazione”*. Il Collegio prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Oppeano (VR):

- richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- rileva l’errata trasmissione a BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2019/2021, come precisato nella parte motiva, e ne raccomanda la rettifica;
- raccomanda la corretta ed integrale ricostituzione dei vincoli, come precisato nella parte motiva, e invita l’Ente a inviare alla Sezione copia della relativa delibera consiliare.
- rileva la mancata determinazione dei vincoli concernenti il fondo per il salario accessorio nel risultato di amministrazione 2019 e invita l’Ente e l’Organo di revisione al puntuale rispetto della disciplina relativa alla gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, come precisato nella parte motivazionale;
- rileva un basso tasso di riscossione, sia in conto competenza sia in conto residui, delle entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione tributaria ed entrate derivanti dalle

violazioni del Codice della strada, come precisato nella parte motiva;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Oppeano (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 22 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini